



normativa

BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI: QUANDO SPETTANO

(NOTA N. 255/2017 DELL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO)

L'INL, con nota n. 255 del 17 ottobre 2017, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al recupero dei benefici normativi e contributivi.

I benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso del Durc, la cui assenza, all'esito dell'invito a regolarizzare emesso dagli Istituti, determina la perdita definitiva dei benefici normativi e contributivi goduti e oggetto di verifica. Il permanere della situazione di irregolarità impedisce quindi la fruizione dei medesimi benefici per l'intera compagine aziendale fino all'intervenuta attestazione di regolarità con il Durc on line. Il meccanismo dell'invito a regolarizzare opera anche nell'ipotesi in cui le stesse omissioni siano accertate in sede ispettiva in relazione a uno o più lavoratori. Quindi, una volta accertata in sede ispettiva un'omissione contributiva, la stessa, costituendo una delle cause di irregolarità al pari delle eventuali altre irregolarità già accertate nei confronti del datore di lavoro, impedisce il rilascio del Durc on line ove, a seguito della notifica dell'invito a regolarizzare a cura dell'Istituto titolare del credito accertato, per la medesima omissione, unitamente alle altre cause che hanno determinato l'irregolarità, non risulti intervenuto, prima della definizione dell'esito della verifica di regolarità, il pagamento delle somme richieste ovvero la sistemazione delle omissioni contestate.

Le violazioni rilevate in sede ispettiva - anche quando abbiano effetti sull'imponibile previdenziale - rappresentano un mancato rispetto degli "altri obblighi di legge" e, perciò, tali violazioni comportano il recupero dei benefici fruiti limitatamente al lavoratore cui le stesse violazioni si riferiscono e per tutto il periodo in cui si siano protratte, pur a fronte di successive regolarizzazioni. Il versamento della contribuzione addebitata per il lavoratore a seguito dell'ispezione inciderà positivamente solo sul successivo rilascio del Durc.

Peraltro, le violazioni degli "altri obblighi di legge" non rilevano solo qualora la regolarizzazione delle stesse avvenga "prima dell'avvio di qualsiasi accertamento ispettivo".

Il procedimento di regolarizzazione non può, però, trovare applicazione nel caso di accertamento delle specifiche violazioni di cui all'allegato A. D.M. 30 gennaio 2015, che, come noto, costituiscono cause ostative al rilascio del documento per il periodo di tempo indicato nel medesimo allegato, laddove siano accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi.

Brescia, 16 novembre 2017

per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it